



2022 ai blocchi di partenza: una nuova prospettiva per lo sport *

di Maria Francesca Serra**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La reazione del mondo sportivo al conflitto armato. – a) Gli interventi a sostegno. - 3. La situazione di stallo della Riforma. – 4. Il primo spiraglio: il professionismo femminile nel calcio. – 5. Appendice normativa (gennaio/aprile 2022).

1. Premessa

Come abbiamo avuto modo di vedere, il 2021 si è chiuso con un bilancio “roseo a metà” rispetto al mondo sportivo¹.

Gli slanci che hanno contraddistinto gli inizi del 2021 (come anche il finire del 2020)² sono, infatti, rimasti relegati a ruolo quasi di dichiarazioni di principio che, seppur dotate di una grande importanza, non hanno visto pressoché nessuno spunto applicativo concreto. D’altro canto, la tanto attesa Riforma, per la quale i tempi erano oramai maturi, ha visto rimandare la sua entrata in vigore più volte³ soprattutto per motivi di carattere “tecnico”, legati da un lato alla necessità di

* Contributo sottoposto a *peer review*.

** Docente a contratto di Diritto sportivo presso Unicusano-Roma e Assegnista di Ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

¹ Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *Sport di fine anno: il cerchio si chiude (male) attorno a un settore ancora stremato*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 3/2021.

² Ci si riferisce sia ai lavori preparatori della Riforma del 2020 sia, soprattutto, ai Decreti Legislativi di Riforma del 28 febbraio 2021 che hanno finalmente provveduto a uno svecchiamento del sistema ridisegnando completamente, in una chiave sostanziale e più rispettosa dei diritti fondamentali, la figura del lavoratore sportivo, sganciandola dai formalismi di cui alla L. 91/81 che per lungo tempo sono stati forieri di dubbi interpretativi e discriminazioni. Altro pregio della Riforma, in linea con il nuovo volto del lavoro sportivo, l’invito rivolto alle Federazioni per incentivare l’istituzione del settore professionistico femminile. Sulla discriminazione di genere in ambito sportivo si veda, M.F. SERRA, *La discriminazione di genere: il valore paradigmatico di una discriminazione sui generis*, in *Giustiziasportiva.it*, 1/2018 e EAD., *Ordinamenti giuridici a confronto. La sporting exception e l’attività del professionista di fatto*, Padova, CEDAM, 2017. Per considerazioni inerenti la necessità di riforma, si rimanda a EAD., *L’autonomia sportiva ai tempi dell’emergenza sanitaria da COVID-19*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2020; EAD., *Le nuove prospettive dello sport alla luce della riforma 2020*, in *Atti del III Forum Internazionale del Gran Sasso*; EAD., *La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto*, in *Lancillotto e Nausicaa*, 2021.

³ Dapprima, con D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22 marzo 2021, n. 70, cd. Decreto Sostegni) veniva stabilita l’entrata in vigore della Riforma alla fine del 2022. Successivamente, in sede di conversione ad opera della L. 21 maggio 2021, n. 69 (in G.U., Serie Generale n. 120, del 21 maggio 2021), l’operatività della nuova disciplina veniva rinviata: i D.Lgss. 37-38-39-40 al 31 dicembre 2023 mentre il D.Lgs. 36 a date diverse a seconda della materia (1° gennaio 2022 per le disposizioni generali e quelle in materia di ASD e SSD, tesseramento, discipline con impiego di animali, sostegno delle donne e pari opportunità, nonché disabilità e 31 dicembre 2023 per la materia lavoro sportivo. Poco tempo dopo, la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in G.U., Serie Generale n. 123, del 25 maggio 2021), la L. 23 luglio 2021, n. 106 (in G.U., Serie Generale n. 176, del 24 luglio 2021) anticipava nuovamente la Riforma, confermando però l’entrata in vigore differenziata per materia (il D.Lgs. 36, l’ambito relativo a enti e lavoro sportivo effettivo dal 1° gennaio 2023; disposizioni sul riconoscimento ai fini sportivi, sul fondo per il passaggio al professionismo femminile, sulla tutela per lo sport femminile e

una attenta revisione del nuovo assetto in chiave sistematica, per evitare di creare incongruenze o dubbi applicativi e, dall'altro, per consentire al settore sportivo l'adattamento alle nuove prescrizioni attraverso l'adeguamento degli Statuti federali.

Tuttavia, i pur reali motivi “tecnici” di cui sopra, nei fatti, non hanno trovato una soluzione. Alla fine del 2021, nessuna “necessaria attenta revisione” era stata posta in essere e non si era riscontrata quasi nessuna iniziativa federale concreta⁴, doverosa per l’“adattamento”.

Il tutto, in un contesto che vedeva il mondo sportivo ancora una volta condizionato dalle restrizioni legate al contenimento dell'infezione⁵ che, nel mese di **gennaio**, è tornata a far registrare dati altissimi, incompatibili, purtroppo, con la prosecuzione in sicurezza delle competizioni sportive, le quali sono state dunque sospese fino al **7 febbraio**⁶ e per le quali, comunque, sono state confermate importanti limitazioni fino ad aprile⁷.

Una fase di stallo questa aggravata anche da un altro evento, lo scoppio del conflitto Russo-Ucraino che ha, ovviamente, distolto l'attenzione (già poca) dall'attuazione della Riforma.

2. La reazione del mondo sportivo al conflitto armato.

Nel momento storico attuale, ci vediamo nostro malgrado spettatori coinvolti nel conflitto armato tra Russia e Ucraina, scoppiato nel mese di febbraio dopo anni di tensioni diplomatiche (e non solo).

Non è naturalmente questa la sede opportuna per affrontare tematiche politiche sul punto. Tuttavia, riteniamo importante sottolineare la reazione dell'ordinamento sportivo internazionale al conflitto che ha ribadito, ancora una volta, il ruolo dello sport come valore e strumento di pace.

Il CIO, all'indomani dello scoppio del conflitto, ha esortato le Federazioni internazionali a escludere la Russia e la Bielorussia da tutte le competizioni sportive, sollecitando anche la cancellazione e/o lo spostamento degli eventi già calendarizzati che avrebbero dovuto tenersi nei territori delle due nazioni⁸. La motivazione di tale decisione risiede nella violazione della tregua olimpica⁹ da parte della Russia a seguito dei bombardamenti a danno delle principali città ucraine,

sulla promozione della parità di genere e delle pari opportunità dal 1° gennaio 2022, così come il D.Lgs. 40; D.Lgs. 37 e 38, dal 1° gennaio 2023; D.Lgs. 39 dal 31 agosto 2022).

⁴ Eccezione fatta per l'iniziativa a firma FIPAV “Maternità di tutti”, di cui al Comunicato Federale del 19 giugno 2021 e i cui dettagli, requisiti e procedura sono rinvenibili al sito <https://www.federvolley.it/la-maternita-di-tutti>.

⁵ Si ricordano, in proposito, le disposizioni per l'accesso agli impianti e per lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive (di cui ai: D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in G.U., Serie Generale n. 226, del 21 settembre 2021 convertito, con modificazioni, in L. 19 novembre 2021, n. 165, in G.U., Serie Generale n. 277, del 20 novembre 2021; D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, cd. “Decreto Capienze”, in G.U., Serie Generale n. 241, dell'8 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, in L. 3 dicembre 2021, n. 205, in G.U., Serie Generale n. 291, del 7 dicembre 2021; D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, in G.U., Serie Generale n. 309, del 30 dicembre 2021), quelle relative al possesso del Green Pass rafforzato (D.L. 26 novembre 2021, n. 172, in G.U., Serie Generale n. 282, del 26 novembre 2021), nonché la certificazione richiesta agli sportivi guariti, cd. “Return to play”, la cui versione definitiva, approvata dalla FMSI è stata varata il 7 gennaio 2022 e prevede esami specifici (consultabile al sito: https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf).

⁶ Si veda, ad esempio, la Nota Federale FIPAV del 2 febbraio 2022 che confermava la cessata sospensione dei campionati disposta con C.U. FIPAV del 4 gennaio 2022 e 19 gennaio 2022.

⁷ Si veda ancora M.F. SERRA, *Sport di fine anno: il cerchio si chiude (male) attorno a un settore ancora stremato*, cit.

⁸ Comunicati Ufficiali del 24 e 25 febbraio 2022.

⁹ Disposta, nello specifico, con Risoluzione ONU 76/2013, “Costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l'ideale olimpico”, in cui si legge che “lo sport deve essere utilizzato come strumento per promuovere la pace, il dialogo e la riconciliazione nelle aree di conflitto durante e oltre il periodo dei Giochi olimpici e paralimpici”. La tregua olimpica, si ricorda, è una pratica antichissima, già in uso durante i giochi dell'antica Grecia. Dal 1992 è stata applicata nuovamente su richiesta del CIO e confermata anche nella Dichiarazione del Millennio (New York, 2000). La sua ragione, che ricalca peraltro l'originaria,

proprio nel periodo di tregua. Tale determinazione da parte dello sport internazionale, seppur mossa dal chiaro intento di ribadire l'indiscussa posizione dello sport come strumento di pace e, quindi, antagonista per eccellenza della guerra, è tuttavia fonte di alcune perplessità. Non v'è dubbio, difatti, che i principi di cui è portatrice la tregua olimpica siano chiari e perfettamente in linea con il ruolo dello sport come valore onnicomprensivo: in "tempi di sport" tutto dovrebbe rimanere come in una "bolla" per far sì che chiunque possa beneficiare dell'evento e del suo portato socio-culturale (non solo economico) e possa a questo evento prendere parte in serenità e armonia e, per quanto riguarda gli atleti, in totale sicurezza.

Guardando la questione da un punto di vista generale, dunque, le sanzioni imposte potrebbero apparire corrette. Tuttavia, dobbiamo prestare attenzione anche all'aspetto "individuale" che connota l'attività sportiva. L'esortazione del CIO e le susseguenti decisioni – tutte in linea – delle Federazioni internazionali coinvolgono irrimediabilmente anche i singoli atleti, non solamente il prestigio sportivo – e non solo quello – della nazione sanzionata.

Bisogna ricordare che lo sport è sì un "sistema" ma che al suo interno vede militare soggetti che dedicano la loro vita all'eccellenza nell'attività sportiva. In molte discipline, peraltro, l'occasione olimpica potrebbe essere "*one shot*", cioè arrivare una volta sola. Se è vero, come è vero, che il diritto allo sport rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. italiana oltre alle diverse dichiarazioni di principio internazionali in materia) e che nello sport la persona esprime e realizza la propria personalità, allora non possiamo non vedere nella sanzione del CIO una sorta di violazione di questo diritto. Colpire lo Stato dovrebbe difatti essere cosa ben diversa dal colpire i singoli. Nel caso specifico, i singoli atleti potrebbero rischiare di non poter prendere parte alla massima competizione sportiva così vanificando i propri sforzi e perdendo l'opportunità. Potrebbero pertanto vedere fortemente condizionato – se non proprio annullato – il proprio diritto allo sport e a realizzarsi con e in questo.

Inoltre, bisogna ricordare che gli sportivi sono soggetti di entrambi gli ordinamenti giuridici. Come soggetti di diritto appartenenti alla Russia stanno già scontando diverse sanzioni collegate al conflitto armato. Come soggetti dell'ordinamento sportivo, però, si trovano a doverne scontare altre e ulteriori senza aver commesso alcun tipo di illecito né violazione.

Anche se nei comunicati il CIO chiede di ammettere gli atleti alle competizioni come atleti neutrali, tale soluzione viene suggerita solo "ove possibile". Quest'area non meglio definita di possibilità comporta una difficoltà applicativa di fondo, anche legata alle condizioni di sicurezza richiamate dal concetto stesso di tregua olimpica. Sarebbe stato opportuno, probabilmente, disporre a monte la partecipazione degli atleti in maniera neutrale o, quanto meno, specificare meglio la portata del "ove possibile" tentando, contemporaneamente, un bilanciamento in termini di equità tra le diverse discipline volto ad evitare potenziali disparità di trattamento. Sotto questo profilo, infatti, potrebbero forse adombrarsi anche considerazioni di diversa natura perché l'atleta in quanto tale viene sottoposto a sanzioni di derivazione politica, del tutto sganciate sia dagli ideali sportivi, sia anche, come detto, dal coinvolgimento diretto nei fatti del paese (rimettendo forse in discussione anche il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo).

risiede nel fatto di consentire lo svolgimento dei Giochi in condizione di sicurezza e serenità ribadendo quindi il ruolo dello sport come strumento di pace e come "zona franca". Tecnicamente, il periodo di tregua olimpica inizia una settimana prima dell'avvio dei giochi e termina una settimana dopo la loro fine.

a) Gli interventi a sostegno.

A prescindere dalle brevissime considerazioni sulla legittimità o meno dei provvedimenti del CIO, la guerra ha avuto un altro impatto sul mondo sportivo. Per ribadire il ruolo dello sport come valore e come diritto e per sottolinearne ancora una volta la portata inclusiva, infatti, sono stati avviati una serie di interventi a supporto degli atleti coinvolti, loro malgrado, nel conflitto e accolti nei territori degli Stati.

Per ciò che concerne l'Italia, in linea con le disposizioni di cui al D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. Decreto Ucraina)¹⁰, il Dipartimento per lo sport si è attivato attraverso un avviso pubblico per l'individuazione degli interventi finalizzati al supporto degli atleti temporaneamente accolti in Italia, per i quali sono state stanziare risorse pari a 1.500.000 euro¹¹.

L'avviso è rivolto a tutti gli organismi sportivi e prevede l'erogazione di bonus bimestrali in favore di quei soggetti che intenderanno avviare iniziative e programmi finalizzati ad assicurare agli atleti e ai team tecnici la prosecuzione in sicurezza degli allenamenti e della preparazione atletica, specie in vista della partecipazione alle competizioni di massimo livello.

In tale iniziativa non può non vedersi l'ennesima conferma dello sport come valore sopra ogni altra cosa e anche l'attenzione alla condizione "individuale" degli atleti cui si è fatto cenno *supra*. L'intento è quello di continuare a valorizzare il diritto allo sport, innalzandolo sopra le condizioni socio-politiche, in un'ottica di totale inclusione e di contrasto a ogni forma di discriminazione, volta a ribadire proprio gli ideali di cui la tregua olimpica è portatrice.

3.La situazione di stallo della Riforma

Gli interventi cui s'è fatto cenno si pongono in un contesto non semplice per il mondo sportivo. Nei primi mesi del 2022, stante la recrudescenza della pandemia, il settore ha registrato una nuova sospensione delle attività per l'intero mese di gennaio e ha visto confermate le limitazioni relative all'accesso agli impianti, come anche le restrizioni legate al contenimento dell'infezione (possessione del Green Pass rafforzato, obbligatorietà dell'uso di mascherine FFP2 ecc.¹²).

In particolare, con l'avviso del 31 dicembre 2021, che si inseriva nel contesto della proroga dello stato di emergenza fino al **31 marzo 2022**¹³ e poneva le nuove norme da rispettare, il Dipartimento per lo Sport precisava le limitazioni a carico del settore sportivo: l'accesso alle competizioni ed eventi sportivi rimaneva subordinato al possesso del Green Pass rafforzato¹⁴ e all'obbligatorietà della mascherina FFP2 e la capienza massima degli impianti veniva stabilita in misura non superiore al 50% per gli eventi all'aperto e al 35% per quelli al chiuso, seguendo le

¹⁰ In G.U. Serie Generale n. 67, del 21 marzo 2022.

¹¹ <https://www.sport.governo.it/media/3423/avviso-ucraina-13-4-2022-rev-sdp.pdf>. Le domande andranno presentate attraverso una apposita procedura telematica a scadere il 15 maggio 2022.

¹² Richiamate in M.F. SERRA, *Sport di fine anno: il cervio si chiude (male) attorno a un settore ancora stremato*, cit.

¹³ Disposta con D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, in G.U., Serie Generale n. 4, del 7 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. 4 marzo 2022, n. 18, in G.U. 8 marzo 2022, n. 56.

¹⁴ Si veda in proposito il D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

Linee Guida pubblicate dal Dipartimento per lo Sport sia per l'organizzazione degli eventi e competizioni sportivi¹⁵, sia per l'attività motoria¹⁶.

Tali prescrizioni, come si è avuto di notare altrove¹⁷, che già di fatto avevano svuotato le palestre comportando un aggravarsi della condizione – soprattutto economica – dello sport, (con particolare riferimento agli sport di base che dall'autofinanziamento ricavano, come noto, la principale fonte di sostentamento) sembravano dover prorogare la situazione di difficoltà.

A fronte dell'evolversi della situazione pandemica, il settore iniziava poi una lenta ripartenza a partire dal mese di febbraio¹⁸, quando venivano riavviate le competizioni, la capienza degli impianti veniva riportata al 75% all'aperto e al 60% al chiuso e veniva disposta la possibilità di consumare cibi e bevande all'interno degli impianti¹⁹.

In prossimità della cessazione dello stato di emergenza, nuove disposizioni apportavano ulteriore respiro al settore. Il D.L. 24 marzo 2022, n. 54²⁰, richiamato dall'avviso del **25 marzo** del Dipartimento per lo Sport, prevedeva un periodo transitorio, tra il 1° e il 30 aprile, durante il quale l'accesso alle competizioni all'aperto poteva avvenire con il possesso del Green Pass di base (rimaneva in vigore il rafforzato per quelle al chiuso) e veniva abbattuta qualsiasi limitazione di capienza. Infine, con avviso del 29 aprile 2022²¹, veniva dismesso l'obbligo dei DPI per la presenza alle competizioni all'aperto.

Il 1° maggio 2022, dunque, ci si è trovati di fronte a uno scenario oramai quasi dimenticato, che lascia ben sperare per la ripresa economica del settore sportivo, fortemente penalizzato dall'emergenza pandemica.

Tuttavia, tutti gli interventi posti in essere sono stati solo il risvolto della graduale e tanto attesa mitigazione delle misure di contenimento dei contagi. Sul fronte della Riforma, nulla si è mosso.

Nel mese di **febbraio**, la sottosegretaria Vezzali, durante un'audizione alla Camera, forniva un resoconto dello stato di avanzamento dei lavori di Riforma, con specifico riferimento all'impianistica sportiva, esponendo obiettivi e tempistiche secondo quanto previsto dal PNNR²². Dal tenore dell'audizione, tuttavia, risulta ancora una sorta di fase di stallo. Tutte le procedure avviate non avevano ancora esaurito le fasi amministrative e, concretamente, nessun lavoro era ancora cominciato, con seria ipoteca sui tempi previsti.

Lo stesso vale anche per gli altri settori investiti dalla Riforma. In un contesto già problematico, caratterizzato da un'emergenza dietro l'altra, la Riforma è rimasta ancora sopita, specie sotto i profili dell'abbattimento della discriminazione di genere e del riconoscimento del professionismo

¹⁵ <https://www.sport.governo.it/media/3204/linee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive-3-gennaio-2022.pdf>.

¹⁶ <https://www.sport.governo.it/media/3234/linee-guida-per-lattività-sportiva-di-base-e-lattività-motoria-in-genere-10-gennaio-2022.pdf>.

¹⁷ M.F. SERRA, *Sport di fine anno: il cerchio si chiude (male) attorno a un settore di nuovo stremato*, cit.

¹⁸ L. 18 febbraio 2022, n. 11, in G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2022, di conversione del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221.

¹⁹ L. 4 marzo 2022, n. 18, in G.U. Serie Generale n. 56 dell'8 marzo 2022 (conversione del D.L. 7 gennaio 2022)

²⁰ In G.U. Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022.

²¹ <https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-29-aprile-2022/> che richiama l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 in G.U., Serie Generale n. 100, del 28 aprile 2022.

²² Si veda l'audizione del 23 febbraio 2022 relativa allo stato di avanzamento della Riforma e allo stanziamento dei fondi destinati all'impianistica. A tal proposito, si ricorda che il PNNR, nell'ambito della Missione 5 – Sport e inclusione sociale, pone come obiettivo quello di realizzare e rigenerare impianti sportivi al fine del recupero delle aree urbane.

femminile che avrebbero dovuto trovarsi al centro quanto meno di iniziative preparatorie e propedeutiche di cui, invece, non c'è stata traccia.

4. Il primo spiraglio: il professionismo femminile nel calcio

Quando il quadrimestre sembrava concludersi con un “nulla di fatto”, però, è arrivata la notizia del primo spiraglio concreto: la FIGC annunciava il tanto atteso professionismo delle calciatrici.

Nella seduta del **26 aprile**, infatti, il Consiglio Federale adottava la delibera 226/A²³ con la quale disponeva le modifiche delle Norme Organizzative Interne (NOIF), necessarie ad aprire le porte al professionismo femminile.

In particolare, in base al nuovo art. 28, punto 1, NOIF, a far data dal 1° luglio 2022, saranno considerati professionisti “i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile”, con conseguente estensione al settore femminile di massimo livello di tutte le disposizioni relative alla costituzione del rapporto e alle sue vicende e rielaborazione della formula dei campionati.

Si tratta della prima iniziativa concreta di realizzazione degli obiettivi della Riforma che, si ricorda, mirano a una qualificazione dei rapporti di lavoro sportivi su base sostanziale e non solo formale²⁴.

Questo riconoscimento, per quanto epocale, rappresenta, però, solo la base di un percorso appena agli inizi. Appare lontanissimo, ancora, il traguardo di una piena equiparazione concreta tra calcio femminile e maschile e le motivazioni sono legate a tutto il “contorno”.

Il calcio maschile registra numeri non ancora raggiunti da quello femminile, legati a sponsor, diritti televisivi e, in generale, a tutto il circuito di interessi economici e di mercato. È impensabile che – almeno allo stato attuale e per molto tempo - il calcio femminile di Serie A possa attestarsi agli stessi livelli economici del *business* maschile (è impensabile per ogni sport, per la verità), con ripercussioni, ovviamente, anche sulla retribuzione riconosciuta alle calciatrici. Basti sottolineare che, per queste, sono stati al momento stabiliti solo i minimi salariali che, oltretutto, equivalgono a quelli previsti per la serie C maschile, decisamente inferiori, dunque, rispetto al settore maschile di pari categoria. Il che può forse sembrare, ancora, una sorta di residuo di discriminazione ma che deve necessariamente confrontarsi con il “contorno” suddetto - e trovare in questo la sua giustificazione -, anche se la visibilità del calcio femminile è andata progressivamente aumentando a partire dal 2019.

²³ Per il testo integrale del Comunicato, si rinvia al link: <https://www.figc.it/media/162807/226-modifica-noif-professionismo-femminile.pdf>. La decisione giunge a conclusione dell'iter iniziato nel 2020 dal Consiglio Federale della FIGC (si vedano le delibere FIGC del 25 giugno 2020 e del 9 novembre 2020) relativo all'introduzione del professionismo femminile a partire dalla stagione agonistica 2022/23.

²⁴ Sul rapporto di lavoro sportivo ante riforma, sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *Ordinamenti giuridici a confronto. La sporting exception e l'attività del professionista di fatto*, cit. Per osservazioni relative alla portata della Riforma, si veda EAD., *Le nuove prospettive dello sport alla luce della riforma 2020*”, in *Atti del III Forum Internazionale del Gran Sasso* e EAD., *La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto*”, in *Lancillotto e Nausicaa*, 2021.

Però, sotto altro profilo, la portata della modifica statutaria effettuata dalla FIGC consentirà finalmente l'inquadramento in termini lavoristici del settore femminile e, quindi, la possibilità di accedere alle dovute tutele anche contributive, assicurative e previdenziali.

Lo *status* di professionista dello sport, per le donne del calcio, è quindi divenuto una realtà, ponendosi come “prima pietra” di attuazione della Riforma e di riconoscimento di pari diritti ai soggetti coinvolti, indipendentemente dal genere e dalla categoria²⁵.

La FIGC (e non è un caso che sia stata proprio questa Federazione ad aprire le danze) ha dunque fatto da apripista e la speranza è che altre Federazioni seguano i suoi passi, anche in ottemperanza ai termini previsti dal D.Lgs. 36/2021 per l'accesso ai fondi dedicati. A tal proposito, potremmo aspettarci (speriamo a stretto giro) iniziative da parte delle altre Federazioni professionistiche. In tali ipotesi, le difficoltà di un'apertura al professionismo femminile potrebbero essere rappresentate solamente da motivazioni di carattere economico, sia perché i fondi cui s'è fatto cenno sono previsti solo per un triennio (senza indicazioni precise sul “dopo”), sia perché, chiaramente, tali Federazioni non registrano i numeri del calcio, per cui istituire un nuovo settore professionistico, peraltro meno remunerativo, potrebbe essere gravoso.

Più complessa rimane, invece, la situazione delle Federazioni che non hanno previsto il professionismo nemmeno al maschile. In questi casi, le problematiche sono molteplici. Oltre a quelle economiche in comune con le Federazioni professionistiche, che nel caso specifico sarebbero anche aggravate dalla minore diffusione di alcune discipline sportive, occorrerebbe *in primis* istituire il settore professionistico maschile.

Sarebbe, difatti, impensabile deliberare un professionismo femminile e “dimenticare” i colleghi maschi. Ci si troverebbe di fronte, in siffatta ipotesi, a una paradossale inversione di quella che abbiamo definito “discriminazione nella discriminazione”²⁶.

In attesa di poter effettivamente constatare l'impatto di questa “prima mossa”, sta di fatto che il professionismo femminile sembra oramai una tappa obbligata e prossima a prescindere dalle deliberazioni federali in tal senso. Il D.Lgs. 36 “abbatte il muro” in questa direzione, prevedendo la nuova qualificazione del lavoratore sportivo in quanto tale, sganciando la qualifica non solo dal genere ma anche dal settore federale specifico. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento *de quo*, quindi, che venga deliberato o meno, il professionismo è alle porte, e lo è tanto al maschile quanto al femminile.

5. Appendice normativa (gennaio – aprile 2022).

L. 8 agosto 2019, n. 86, *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, in G.U., Serie Generale n. 191, del 16 agosto 2019;

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, *Attuazione dell'articolo 5, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*, in G.U. 18 marzo 2021, n. 67;

²⁵ Si ricorda che il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha infatti ridefinito il lavoratore sportivo come chi, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali.

²⁶ M.F. SERRA, *La discriminazione di genere: il valore paradigmatico di una discriminazione sui generis*, cit.

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, in G.U. 22 marzo 2021, n. 70;

L. 21 maggio 2021, n. 69, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, in G.U., Serie Generale n. 120, del 21 maggio 2021;

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, in G.U., Serie Generale n. 123, del 25 maggio 2021;

L. 23 luglio 2021, n. 106, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, in G.U., Serie Generale n. 176, del 24 luglio 2021;

D.L. 21 settembre 2021, n. 127, “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, in G.U., Serie Generale n. 226, del 21 settembre 2021;

D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”, in G.U., Serie Generale n. 241, dell'8 ottobre 2021;

L. 19 novembre 2021, n. 165, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, in G.U., Serie Generale n. 277, del 20 novembre 2021;

D.L. 26 novembre 2021, n. 172, “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”, in G.U., Serie Generale n. 282, del 26 novembre 2021;

L. 3 dicembre 2021, n. 205, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”, in G.U., Serie Generale n. 291, del 7 dicembre 2021;

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, “*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*”, in G.U., Serie Generale n. 309, del 30 dicembre 2021;

L. 30 dicembre 2021, n. 234, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, in G.U., Serie Generale n. 310, del 31 dicembre 2021;

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, in G.U., Serie Generale n. 4, del 7 gennaio 2022;

L. 18 febbraio 2022, n. 11, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, in G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2022

L. 4 marzo 2022, n. 18, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, in G.U. 8 marzo 2022, n. 56;

D.L. 21 marzo 2022, n. 21, “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”, in G.U. Serie Generale n. 67, del 21 marzo 2022;

D.L. 24 marzo 2022, n. 54, “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”, in G.U. Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022.